



CODICE INTERNO ANTIBULLISMO E ANTICYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio dei docenti in data 10/02/2025

Adottato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2025 (DELIBERA N.66)



Premessa

PARTE I

1. Cos'è il bullismo e cosa non è bullismo. Cos'è il cyberbullismo.
2. Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo
3. Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

PARTE II

1. Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Regolamento di disciplina e Patto Educativo di Corresponsabilità

PARTE III

1. La normativa di riferimento
2. Responsabilità derivanti dalla normativa
3. Considerazioni

PARTE IV

1. Il Team per il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo e per le emergenze: compiti e funzioni
2. Iniziative educative di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo - Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo

PARTE V

1. Le sanzioni disciplinari scolastiche



Premessa

Nell'ottica di garantire un ambiente scolastico e un clima in classe di serena convivenza e di apertura a diverse culture e personalità e di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l'apprendimento, si procederà a prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolino i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo in ogni sua forma.

La scuola, nel tangibile impegno di contrasto al bullismo, attiverà adeguate azioni di carattere educativo ed informativo, sulla scorta delle linee di orientamento e delle normative vigenti (DPR 24 giugno 1998, n.249, Legge 71/2017, **modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70** e Nota Ministeriale n. 482 del m18/02/2021) prevedendo la diffusione e la conoscenza dei diritti e dei doveri nella vita reale e nel web ed eventuali sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

*Per "**bullismo**" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".*

Per "**cyberbullismo**" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Rientrano nel **cyberbullismo**:

- Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (**Flaming**);
- Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (**Harassment**);
- Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (**Cyberstalking**);
- Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori (**Denigrazione**);
- Registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico (**Outing estorto**);
- Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare al medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (**Impersonificazione**);
- Estromissione intenzionale dall'attività on line (**Esclusione**);
- Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (**Sexting**);



- La violenza dapprima si sviluppa nel cosiddetto mondo reale, attraverso violenze gratuite come schiaffi, risse, pestaggi, torture ecc. successivamente entra a far parte del mondo virtuale, attraverso persone che riprendono queste vili scene con l'utilizzo di dispositivi elettronici (**Cyberbashing**);
- Derisione del corpo, deridere qualcuno per il suo aspetto fisico (**Body shaming**)

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza educativa che ha visto l'attenzione del legislatore con l'emanazione della L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo" e, **successivamente la L. 70 del 17 maggio 2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"**. Il contesto normativo in cui inserire i **provvedimenti** è la L. 107 del 13 luglio 2015 "Buona Scuola" che, in particolare, ha individuato (comma 7 lett d,e,h,) le competenze da implementare e potenziare nell'attività didattica tra cui: la competenza civica attraverso il recupero del senso della legalità e della responsabilità civica, la competenza informatica per un uso consapevole degli strumenti informatici del web, la competenza dell'inclusività nella diversità (cd. "Buone Pratiche"). Istituzioni, comunità scolastica (studenti, famiglie, personale scolastico), cittadini, sono chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e partecipative, a tutela della dignità della persona. La L. 71 del 2017 non crea nuove responsabilità o aggravio di compiti in capo alle istituzioni scolastiche, ma li specifica in riferimento al fenomeno bullismo e cyberbullismo. Il corretto adempimento di quanto richiesto dalla L. 71/2017 consente di tutelare la Scuola da eventuali richieste risarcitorie che potrebbero essere avanzate da genitori e/o tutori dei minori coinvolti, i quali lamentino comportamenti omissivi, o non pienamente rispondenti ai dettati della legge, da parte degli Istituti e degli organi preposti, la cd. responsabilità omissiva.

PARTE I

1. Che cos'è il bullismo

Per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni (art 1 bis L. 71/2017). Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro. Manifestazioni di bullismo: FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima; VERBALE: insultare, deridere, offendere; INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo. Il bullismo è anche discriminatorio: omofobico, razzista contro i disabili.



2. Che cosa non è bullismo

Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro. Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.

3. Che cos'è il cyberbullismo

Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, ex articolo 1 comma 2 "... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell'universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

4. Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo

4.1 La violazione dei principi fondamentali della costituzione

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini. In particolare: Articolo 2 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli. Articolo 3 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi ha diverse etnia e religione, caratteristiche psico- fisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società



civile. Articolo 15 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza ogni qualvolta vi sia una violazione dell'account della posta privata finalizzata a trarre e diffondere informazioni che danneggiano la reputazione della vittima. Articolo 30 Cost: Delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minore; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando). Articolo 34 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

4.2 La violazione della legge penale

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo (Art. 2 Cost) a tutela dell'intera collettività. La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili. La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza.

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyber-bullismo :

Art. 595: Diffamazione

art. 615 bis: Interferenze illecite nella vita privata

art. 612: Minaccia

art. 595: Diffamazione aggravata

art. 660: Molestia o disturbo delle persone

art. 612 bis: Atti persecutori

art. 610: Violenza privata

art. 494: Sostituzione di persona

art. 581 Percosse

art. 600 ter: Pornografia minorile

art. 582: Lesioni personali

art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art. 590: Lesioni personali colpose

art. 616: Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza

art. 624: Furto

art. 629: Estorsione

art. 414: Istigazione a delinquere

art. 580: Istigazione o aiuto al suicidio

art. 635: Danneggiamento alle cose -procedibile esclusivamente a querela di parte.

La suddivisione è meramente indicativa essendo possibile una sovrapposizione e commistione dovuta anche alle modalità utilizzate dal responsabile



4.3 La violazione della legge civile

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto. In base all'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.). L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla "vittima", pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione. Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili. Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per colpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, i precettori che sono ritenuti "responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi" (2° comma, cd. culpa in vigilando) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (il precettore appunto) dimostrare di non essere stato negligente. Vale la pena sottolineare che all'interno del danno non patrimoniale da anni la giurisprudenza ricomprende il "danno biologico", il "danno morale" ed il "danno esistenziale" riferiti rispettivamente alla lesione della salute, alla sofferenza interiore ed all'aspetto dinamico-relazionale quando l'evento dannoso comporta un peggioramento delle condizioni di vita quotidiana; in pratica si assiste ad un riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale che quindi può diventare economicamente piuttosto rilevante. Del resto quando un soggetto subisce una lesione alla sua persona, di natura fisica o psichica che sia, ciò che viene ad essere compromessa e violata è la sua integrità psico-fisica che sappiamo essere considerata dalla nostra Costituzione un bene primario giuridicamente tutelato (art.2 Cost).

5. Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno da parte delle scuole:

Art.1 comma 1 L. 71/2017

Contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.

Art.4 comma 5 Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (omissis) promuovono



l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (omissis) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado riguardano: - Dirigente Scolastico - Referente per il bullismo e cyberbullismo - Docenti - Studenti - Collaboratori scolastici - P.T.O.F. (Parte II) - Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità (Parte II)

Dirigente scolastico

- Individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo
- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti
- Istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'[articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 maggio 1935, n. 835](#).

A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo” art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.).

Referente per il bullismo e cyberbullismo

- Viene individuato tra i docenti che, preferibilmente, possiedono competenze specifiche
- Per questa figura verrà predisposta apposita piattaforma formativa ad iniziativa del M.I.M. e degli UU.SS.RR.
- Deve coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, che devono essere attivate all'interno dell'Istituto e che devono rivestire carattere di continuità, con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni
- Diventa l'interfaccia con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione



della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio

- L'attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva
- Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori

Docenti

- Nell'attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale ecc.
- Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi o indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Studenti

- Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- Collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità

Collaboratori scolastici

- Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi o indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

PARTE II

1. Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Esso definisce buone pratiche tese a favorire la creazione di un clima scolastico che permetta la maturazione ed espressione di ciascuno nell'armonica convivenza con gli altri e promuove l'accettazione e il rispetto delle differenze culturali e di personalità. Nell'ambito dell'Educazione Civica, si darà peso all'educazione alla cittadinanza, anche digitale, per valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti e per essere consapevoli di come i comportamenti possano influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare riferimento ai comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo.

2. Regolamento di Disciplina

Il regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento di Istituto (ex art. 4, co.1, del D.P.R. 1998/249) è integrato con specifici riferimenti **(PARTE V)** a condotte di bullismo e cyberbullismo



prevedendo sanzioni disciplinari, **anche in un’ottica di giustizia riparative e di supporto alle vittime**, commisurate alla gravità degli atti compiuti che possono anche consistere in interventi di natura educativa e di prevenzione, essendo vietate e sanzionabili tutte le forme di bullismo e di cyberbullismo.

3. Patto educativo di corresponsabilità

Il patto educativo e di corresponsabilità stipulato tra la scuola, la famiglia e lo studente, impegna le tre componenti, rispettivamente a “favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà; segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico; non rendersi protagonista di episodi di bullismo e di cyberbullismo, nonché di dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui sia testimone”.

PARTE III

1. La normativa di riferimento

Si riportano, di seguito, le principali norme di riferimento:

- Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale scuola digitale.
- la Legge 71 del 2017, **modificata dalla L. 70/2024**, ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del **bullismo e cyberbullismo** in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- L’aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti. –

Di seguito, per opportuna conoscenza, si riportano anche i link alle norme sopra citate:

- <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>
- <https://miur.gov.it/bullismo>

2. Responsabilità derivanti dalla normativa



In capo al bullo a partire dai 14 anni:

- responsabilità penale in caso di reati
- sanzione amministrativa possibile ammonimento del Questore fino a 18 anni e solo nel caso in cui non si tratti di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio e non sia stata sporta querela
- sanzione disciplinare nell'ambito scolastico in relazione a quanto previsto dal regolamento di istituto.

In capo ai genitori di qualsiasi minore:

- responsabilità civile ossia patrimoniale per colpa in educando e per colpa in vigilando (art.30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 2043- 2048 c.c.) causati dall'azione del figlio.

In capo a tutti gli operatori nella scuola (Dirigente Scolastico, docenti e collaboratori scolastici):

- responsabilità civile per colpa in vigilando.

3. Considerazioni

Alla luce dell'attuale normativa tanto più nella scuola si agisce attraverso la collaborazione di tutti gli operatori scolastici, ognuno per le proprie competenze/ruolo e funzione, per perseguire il fine comune, tanto più l'azione del singolo risulta tutelata e protetta da eventuali contestazioni di negligenza.

PARTE IV

1. Il team per il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo e per le emergenze: compiti e funzioni

Il team è costituito dai seguenti soggetti:

1. Dirigente
2. Referente per il bullismo
3. Animatore digitale
4. Referente Educazione Civica
5. Docenti formati nell'area psicologica
6. Esperto Area psicologica.

Il team ha i seguenti compiti

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
- collaborare con il Referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico;
- promuovere nella "Giornata nazionale contro il bullismo" una riflessione in tutte le classi;
- coinvolgere Enti Esterni, Forze dell'Ordine in attività formative rivolte agli alunni e



- all'intera comunità;
- partecipare ad eventi/concorsi locali e nazionali;
- creare sul sito istituzionale un'apposita sezione;
- comunicare ad alunni, famiglie e tutto il personale scolastico dell'esistenza del team a cui poter fare riferimento per segnalazioni o richieste di informazioni sul tema;
- predisporre apposite schede per favorire la segnalazione di presunti casi di bullismo o cyberbullismo;
- intervenire nelle situazioni acute di bullismo;
- coordinare ed organizzare attività di prevenzione;
- promuovere protocolli di segnalazione ed intervento;
- partecipare ad iniziative promosse dal MIM/USR;
- coordinare le attività di informazione e formazione per il personale docente e ATA;
- recepire nel Regolamento di istituto le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo;
- aggiornare, ove necessario, il Protocollo di intervento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

2. Iniziative educative di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo - Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo

La Scuola metterà in atto iniziative che favoriscano la diffusione di una cultura solidale e di aiuto reciproco tra gli studenti, utilizzando eventualmente la metodologia della Peer Education. Tuttavia, parallelamente ad un percorso di prevenzione, la Scuola si dota di un preciso protocollo da seguire, qualora episodi di bullismo e/o cyberbullismo fossero già in atto; il protocollo si articola nelle seguenti fasi:

3. La segnalazione dell'episodio di eventuale bullismo o cyberbullismo può essere fatta mediante comunicazione diretta al Dirigente e/o al docente referente antibullismo/anticyberbullismo e/o attraverso il modulo allegato al presente codice;
4. Raccolta informazioni circostanziate da parte della Dirigenza e dei docenti coinvolti nel percorso di contrasto al bullismo/cyberbullismo;
5. Convocazione del/dei genitore/i o del tutore dello studente artefice dell'atto di bullismo per un incontro che preveda la comunicazione dell'episodio avvenuto e una prima riflessione condivisa;
6. Individuazione, da parte della Dirigenza, e condivisione di un percorso educativo da proporre allo studente con l'appoggio e la collaborazione della famiglia (intervento psicologico, lavori socialmente utili, eventuale sospensione dalle lezioni, risarcimento eventuali danni materiali, ecc.);
7. Monitoraggio del comportamento di tutti gli studenti coinvolti (vittima e bullo) con possibilità di attivare Interventi educativi di rinforzo.
8. La scuola lavorerà in sinergia con la famiglia per favorire una riflessione approfondita sui comportamenti corretti e rispettosi da adottare nella comunità scolastica e lo studente artefice dell'atto di bullismo sarà invitato a formulare le proprie scuse alla parte lesa.

LINK DI RIFERIMENTO PER APPROFONDIMENTI:

- www.generazioniconnesse.it (sito MIM)
- <http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-genitori/> (AREA DEDICATA AI GENITORI)



- <http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-ragazzi-e/> (AREA DEDICATA AI RAGAZZI)

9. <https://www.cuoriconnessi.it/il-progetto-cuoriconnessi>

PARTE V

1. Le sanzioni disciplinari scolastiche

Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo competente
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 10 giorni	Docente C.d.C.
	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio		
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo



<i>Flaming</i>	Aggressione verbale in un social o in un forum	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Harassment</i>	Aggressione verbale one-to-one in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Cyberstalking</i>	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Denigration</i>	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Impersonation</i>	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Outing and trichery</i>	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni. In caso di recidiva per fatti gravi nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Exclusion</i>	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 5 giorni	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo



Allegato

Facsimile "Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo"

Cognome e nome di chi compila la segnalazione	_____
Data della segnalazione	_____

La persona che ha segnalato l'episodio o gli atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è	la vittima	0
	un compagno della vittima	0
	uno studente dell'Istituto	0
	un genitore o il tutore della vittima	0
	altro	0
	un anonimo	0

Cognome e nome dei (presunti) bulli e dei loro (presunti) gregari e classi di appartenenza	bullo	_____
	bullo	_____
	gregario	_____
	gregario	_____
	gregario	_____

Breve descrizione dell'episodio o degli atti di prepotenza subiti	
---	--

Quante volte gli episodi si sono ripetuti?	_____
--	-------

La presente segnalazione compilata può essere consegnata, anche brevi manu, al coordinatore di classe, al docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo, al dirigente scolastico.